

Repertorio n. 494

del 13 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

**CONTRATTO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI
DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI PER LA U.O.C. DI
PATOLOGIA CLINICA, DI CUI AL BANDO DI GARA N.3/2016,
PER LA DURATA DI ANNI CINQUE (5). LOTTO N.9
CIG: 6660780988.**

Il giorno tredici luglio duemiladiciotto (13/07/2018), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

- a) CRISTIANO CAMPONI, nato a ●●●●●● il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 86.10.20, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco Scaldaferrì notaio in Roma;
- b) GIACINTO GUERCILENA, nato a ●●●●●● il 29/01/1954, identificato con carta di identità n. ●●●●●● rilasciata dal comune di ●●●●●● il 07/03/2015, Presidente del Consiglio di Amministrazione – della Società B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK S.r.l. con sede legale in Castelleone (CR) – Via del Lavoro 18/20, C.A.P.26012, C.F. e P.IVA n.11317290150, che interviene per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto dalla Società, quale impresa Capogruppo Mandataria, con una società mandante, la Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. con sede legale in

Milano (MI), Viale Monza,338, C.A.P.20128, C.F. e P.IVA n.02368591208, di seguito denominata Società, del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusta procura per il mandato speciale con rappresentanza autenticato nella prima firma dal dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano il giorno 13 giugno 2017, ed inserito al Repertorio con n.79602, e nella seconda autenticazione di firma con deposito atti dalla dottoressa Sara Boselli, notaio in Castelleone (CR), il giorno 7 luglio 2017, ed iscritto al Repertorio con n.1520 e Raccolta n.1202;

(nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario, con decreto (DCA) n.U00219 del 02/07/2014 ha posto in essere la riorganizzazione dell'offerta assistenziale dei laboratori di analisi pubblici;

- che con deliberazione aziendale n. 290/DG del 14/04/2016 è stato disposto tra l'altro:

- di indire una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALL'HUB 4, di durata pari a 60 mesi, per la U.O.C. di patologia Clinica, di importo complessivo quinquennale a base d'asta € 29.950.000,00 IVA esclusa pari ad € 36.539.000,00 IVA compresa, articolata nei n.25 lotti indivisibili riportati negli allegati agli atti di gara di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare la gara, per i lotti dal n.1 al n.22, secondo i criteri previsti dall'art.83 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di QUALITA' E PREZZO secondo i punteggi indicati nel Disciplinare di Gara allegato al provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di aggiudicare la gara, per i lotti dal n.23 al n.25, secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall'art.82 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i.;
- di approvare gli atti di gara che allegati in schema al provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 1. Bando di gara nella versione integrale (GUCE e GURI);
 2. Estratto del Bando di gara;
 3. Disciplinare di gara con relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riportati:
 - Allegato 1 – Schema dichiarazioni Busta A
 - Allegato 2 – Schema Offerta Economica Busta C
 - Allegato 3 – Capitolato Tecnico e relativi allegati
 - Allegato 4 – Schema Avvalimento
 - Allegato 5 – Schema Contratto
 - Allegato 6 – DUVRI
 - Allegato 7 – Schema Dichiarazione concordato preventivo
 - Allegato 8 – Patto di Integrità
 - Allegato 9 – Criteri di valutazione delle offerte tecniche
 - Allegato 10 Schema Offerta Tecnica Busta B
 - Allegato 11 – Verbale Sopralluogo
- che il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta con decreto (DCA) n. U00274 del 08/09/2016, ha posto in essere delle modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario ad acta n.U00219 del 02/07/2014;
- che con deliberazione aziendale n.954/DG del 05.12.2016 si è disposto tra l'altro:
 - di approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione formulata per i lotti nn. 4-5-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-19-20-21-23-25 dalla Commissione nominata con Ordinanza del Direttore Generale n. 20/DG del 11/07/2016, relativi alla procedura aperta, ai sensi del D.L.vo 163/2006 s.m.i. per l'affidamento della fornitura in SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALL'HUB 4, per la U.O.C. di Patologia Clinica, di durata quinquennale, di cui alla delibera n. 290/DG del 14/04/2016 – bando di gara n.03/2016;

- di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art 11 c. 10-bis lett. a) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., i lotti nn. 4-5-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-19-20-21-23-25 previsti nella gara sopra citata, alle ditte ed alle condizioni riportate nel prospetto di aggiudicazione riassuntivo allegato al provvedimento (allegato n. 1) di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. Importo annuale € 2.272.695,26 IVA esclusa pari ad € 2.772.688,22 IVA compresa. Importo quinquennale € 11.363.476,30 IVA esclusa pari ad € 13.863.441,10 IVA compresa;
 - di notificare, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione alle ditte aggiudicatrici;
 - di autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione con decorrenza immediata all'esecutività del provvedimento ai fini della successiva stipula del contratto e di assicurare la continuità degli approvvigionamenti dei materiali in oggetto;
 - di individuare, nella figura del Direttore della UOC di Patologia Clinica, Dott.ssa Mariarosa Gaudio, il Dirigente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto di fornitura, nonché dell'ordinazione della spesa, che verrà stipulato con la ditta fornitrice;
- che il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta con decreto (DCA) n. U00238 del 28/06/2017, ha tra l'altro disposto:
- è soppressa la Rete Hub/spoke n.4 (San Giovanni);
 - al Laboratorio analisi dell'Ospedale San Giovanni sono attribuite le sole funzioni di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati, attivo nei confronti dei pazienti interni ed esterni di diretta afferenza, rientrando comunque tale tipologia all'interno delle previsioni contenute nel DCA 219/2014 relative alle Aziende Ospedaliere ed Universitarie;
 - di approvare la nuova configurazione della rete Laboratori e centri prelievo pubblici contenuta nella Tabella I riportata in calce al provvedimento;
 - di prevedere che per quanto non espressamente modificato dal provvedimento è confermato il contenuto del DCA n. U00219/2014, come modificato dal DCA n. U00274/2016;

- di stabilire che la nuova configurazione si intende vigente dal 1 agosto 2017, pertanto le Aziende coinvolte, sono tenute ad adeguare o rimodulare nel caso di atti già definiti, l'acquisizione di nuove tecnologie nel settore, secondo quanto previsto dal decreto, per consentire la razionalizzazione delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi.
- che in base alla citata deliberazione n.954/DG del 05.12.2016 il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n.9 della procedura di gara;
- che l'Azienda con nota prot. n.36004 del 27/12/2016, ha trasmesso la lettera di affidamento, relativa alla procedura de qua, avente ad oggetto: **“Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ai sensi del D. L.vo 163/2016 e s.m.i. per l'affidamento di durata quinquennale, della fornitura in Service di Sistemi Diagnostici e Reagenti occorrenti all'HUB4, per la U.O.C. di Patologia Clinica. Lotto n.9; Importo complessivo di €1.345.547,55 IVA esclusa.”**
- che il Fornitore con nota acquisita al protocollo generale dell'Azienda con n.1552 del 18/01/2017, unitamente ad altra documentazione ha ritrasmesso la citata lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dai legali rappresentanti di entrambe le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- che il Direttore della U.O.C. Patologia Clinica, in qualità di D.E.C., con e-mail del 20 giugno 2018, ha trasmesso una nota, prot. n.117 LAB/2017, indirizzata al Direttore f.f. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in cui è indicato: *“Si comunica che all'interno della Patologia Clinica dal 1 agosto 2017 sono entrati in uso gli strumenti”*:
 - Codice aziendale VSC0750 ILAB TAURUS, Ditta I.L.;
 - Codice aziendale VSC0753 ILAB ARIES, Ditta I.L.
- “Si chiede, pertanto che venga attivato dal MESE DI AGOSTO 2017 il canone di noleggio e di assistenza tecnica della strumentazione stessa, come da allegato”*.
- che il Direttore della U.O.C. Patologia Clinica nella citata e-mail ha inoltre comunicato: *“Per quanto riguarda il lotto 9, come si evince dal file allegato, sono stati attivati solo i canoni delle apparecchiature fornite dalla ditta I.L. La Ditta B.S.N. deve, invece, installare le proprie strumentazioni, dopo aver effettuato dei lavori di adeguamento locali”*;

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00, effettuato in data 30/12/2016, per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;
- copia della polizza fideiussoria sottoscritta con la Società Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo con sede a Cremona, Via Dante n.213, per un importo pari a 67.277,38 Euro, con il numero 1/2017/7272, che cesserà la sua efficacia con il giorno 31/01/2022;
- Certificato di assicurazione n.1016.1006001657, Broker MARSH 0077/00 sottoscritta in data 15 gennaio 2018 dalla Società Instrumentation Laboratory S.p.A. con ITAS Mutua con sede legale a Trento - Piazza delle Donne Lavoratrici,2 – C.A.P.38122 , che produce i suoi effetti relativamente sino alle ore 00,00 del giorno 01/01/2019;
- Quietanza di pagamento n.1000004306949 della Società ALLIANZ S.p.A. – Agenzia di Castelleone, Via Garibaldi,23 C.A.P.26012 Castelleone (CR), relativa al numero:252359030 e numero UnipolSai : 5322501574330, che produce i suoi effetti relativamente sino alle ore 24,00 del giorno 02/07/2018.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dal Disciplinare di Gara e relativi allegati, dell'Offerta Economica e relativi allegati, ed altresì dagli altri documenti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

Art.2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta

Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e ogni altro atto della gara;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art.3

Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire la fornitura così come formulata dal capitolato tecnico e relativi allegati, nelle quantità e nella qualità indicate all'interno dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata dallo stesso Fornitore relativamente al Lotto n.9; il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro **1.345.547,55** I.V.A. esclusa;

2. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
3. L'Azienda, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 114 del D.Lgs. 163/2006, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

Articolo 4

Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di 60 mesi a decorrere dal 01 agosto 2017, per le attività iniziate come da nota email del Direttore U.O.C. Patologia Clinica, fatto comunque salvo, come meglio specificato nelle premesse che si considerano parte integrante ed efficace del presente accordo; per le restanti attività oggetto del presente Contratto, la durata di 60 mesi decorrerà dalla data del collaudo del Sistema.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda di prorogare gli effetti del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Articolo 5

Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. fornire i prodotti oggetto del lotto aggiudicato, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e relativi allegati e in tutti gli altri atti di gara;

b. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara e relativi allegati, al Capitolato Tecnico e relativi

- allegati ed all'Offerta Tecnica e relativi allegati, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- d. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- e. erogare i servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- f. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dentro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- g. in tutti i casi, effettuare la consegna / reintegro anche per un singolo pezzo;
- h. confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- i. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- j. manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- l. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 7

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione degli ordini di consegna dei sistemi macchina oggetto del Contratto, nonché per la fornitura dei Reagenti/Kit di Reagenti/Etichette ecc., il Fornitore si obbliga a consegnare i beni

oggetto degli stessi con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati dall'Azienda.

2. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito potrà procedere all'acquisto presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura.

3. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa dell'Azienda su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri.

4. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:

- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini riportati nel presente Contratto;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine.

5. Al termine del rapporto contrattuale, i sistemi macchina forniti in noleggio / service, nello stato in cui si trovano, sono restituite al Fornitore, il quale, con propri mezzi, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda provvede a disinstallarle, accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali.

6. In caso di ritardo nel ritiro delle attrezzature di cui al precedente comma, l'Azienda ove la sistemazione logistica delle stesse crei disagi, si riserva la facoltà di restituire detti sistemi macchina a spese della Società, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati alle stesse nelle fasi di disinstallazione e trasporto.

Articolo 8

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta Tecnica e relativi allegati e dagli altri documenti di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Ai sensi dell'art. 312 comma 3 del D.P.R. 207/2010 le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dall'Azienda a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dall'Offerta Tecnica e relativi allegati, dall'Offerta economica e relativi allegati.
3. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Direttore di Laboratorio o suo delegato dell'Azienda, entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal Capitolato tecnico e relativi atti di gara, dall'Offerta Tecnica e relativi allegati, dall'Offerta economica e relativi allegati, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
4. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento della merce, farà fede esclusivamente ai fini della corrispondenza del numero di colli ricevuti.
5. L'accertamento in ordine alla quantità di merce contenuta in ciascun collo sarà effettuata esclusivamente dal Direttore di Laboratorio o suo Delegato, anche in epoca successiva alla consegna. Tale accertamento farà fede ad ogni effetto.
6. L'accettazione della merce da parte dell'Azienda non esonererà il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonererà il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
7. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, la

stessa potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

Articolo 9

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda all'ordine cui la fattura si riferisce, e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
4. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità). Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo 14 "Penali". Dopo 30 (trenta) giorni l'Azienda potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Azienda al Fornitore, per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto, a fronte della fornitura oggetto di gara e prevista nel Capitolato Tecnico e relativi allegati sarà composto a seconda del Lotti da:
 - prezzo determinato per singolo Test sulla base di quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta economica comprensivo di reagenti, comprensivi di controlli e calibrazioni richiesti negli ordini di acquisto;
 - canone offerto dal Fornitore per il noleggio dei sistemi macchina forniti

- canone offerto dal Fornitore per il servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi macchina forniti.
- 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e relativi allegati e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
- 3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Pertanto all'Azienda non potranno in nessun caso essere imputati oneri aggiuntivi ulteriori a quelli sopra determinati.
- 5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
- 6. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.
- 7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

- 1. L'Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore del Fornitore, sulle base dei prezzi indicati nell'offerta economica presentata,

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Le fatture devono essere indirizzate presso:

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.I. n. 04735061006.

8. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro il riferimento alla Gara, il numero del Lotto, il Codice Identificativo di gara e la tipologia di attività erogata. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Azienda.

9. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

10. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che la società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., sono:
 - Per la Società B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK s.R.L. (capogruppo mandataria): n. [REDACTED], intestato alla Società, presso UNICREDIT S.p.A., con le seguenti coordinate bancarie: [REDACTED]
 - Per la Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (mandante): n. [REDACTED] ABI [REDACTED] CAB: [REDACTED] SWIFT [REDACTED] intestato alla Società, presso Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Sesto San Giovanni, con le seguenti coordinate bancarie: [REDACTED]
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda ed alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. Il Fornitore stesso dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di ritardo nella consegna e installazione dei macchinari, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, sarà dovuta una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
3. Nel caso di ritardo nel collaudo dei macchinari, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, sarà dovuta una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
4. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, comprensivi dei materiali di consumo, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini pattuiti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all'Azienda una penale pari all'1 per cento del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna, intendendosi per valore dei prodotti l'importo dei Reagenti/Kit di Reagenti, ecc..
5. Nel caso in cui la qualità dei prodotti consegnati risulti difforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati ed il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati, sarà applicata una penale massima pari al 1 per cento dell'importo dei prodotti consegnati.
6. Nel caso di ritardi nell'assistenza tecnica o nella manutenzione preventiva e/o correttiva dei macchinari, una penale massima pari all'1 per cento del valore contrattuale.
7. Nel caso di ritardi nell'effettuazione degli interventi di formazione previsti dal calendario di formazione definitivo, una penale massima pari all'0,5 per cento del valore contrattuale.
8. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del Fornitore.
9. L'Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR n.207/2010.

10. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

11. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

12. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 15

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Il Fornitore si impegna ad estendere il termine di vigenza della polizza fideiussoria nel senso di posticipare la sua data di scadenza alla data di conclusione dell'appalto di che trattasi.

Articolo 16

Riservatezza, Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

1. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto sottoscritto con apposito contratto con il quale l'Azienda, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016, nominerà con apposito atto di designazione e nomina le singole società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese quali Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ciascuna in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, iscritto al repertorio dei contratti n.494 del 13 luglio 2018 di cui si considera parte integrante ed efficace, anche se non materialmente collazionato al presente accordo, ma conservato agli atti della U.O.S.D. Affari Generali.

2. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore stesso dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per

ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6. Si considera parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi, copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa del Fornitore.

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo allo stesso Fornitore.

9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e relativi allegati e da tale comportamento

derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore stesso.

11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore medesimo.

12. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Azienda, senza che il Fornitore stesso possa sollevare eccezione alcuna.

13. Le Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese provvederanno ad estendere i termini di validità delle relative polizze assicurative nei limiti e nei termini formalizzati dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati ed altresì nei termini della durata del presente contratto.

Articolo 18

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19

Recesso

1. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Azienda, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

5. L'Azienda può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso

Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

Articolo 20

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. L'Azienda verificherà la regolarità contributiva dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda. L'Azienda stessa si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010, individua nella persona del dott. Paolo Cavallari, Direttore f.f. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, il Responsabile Unico del Procedimento ed individua nella persona della dottoressa Mariarosa Gaudio, Direttore della U.O.C. di Patologia Clinica il Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla normativa vigente.

Articolo 23

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nella persona del sig. Giovanni Ungari, il Responsabile della commessa.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono : tel.

●●●●● e-mail: ●●●●●●●●●●

Articolo 24

Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda di

opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 25

Subappalto

1. Non è autorizzato il subappalto.

Articolo 26

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Azienda sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al Contratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta

sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 28

Documentazione allegata

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto tutte le deliberazioni di seguito indicate, unitamente a tutti gli altri documenti di gara, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari Generali:

- Deliberazione n.290/DG del 14.04.2016;
- Deliberazione n.954/DG del 05.12.2016;
- Atto di designazione e nomina ai sensi e ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – della società B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK S.r.l. e della Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, ognuna in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto;
- E-mail del Direttore della U.O.C. Patologia Clinica, in qualità di D.E.C., del 20 giugno 2018 e relativi allegati, meglio citata nelle premesse.

2. Si intendono, parimenti quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservate agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, la Lettera di Affidamento, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica e relativi allegati, l'Offerta Economica e relativi allegati del Fornitore, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione, la polizza assicurativa sottoscritta dal Fornitore, ed ogni altro documento di gara.

Articolo 29

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto

contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 30 facciate per intero, più numero 19 righe della facciata a video, composto complessivamente da numero 31 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

(F.to in modalità digitale)

Per il Fornitore il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK S.r.l. (Giacinto Guercilena) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti) (F.to in modalità digitale)

Il sottoscritto Giacinto Guercilena in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK S.r.l. alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**, Articolo 3 **Oggetto**, Articolo 4 **Durata del contratto**, Articolo 5 **Condizioni della fornitura e limitazione della**

responsabilità, Articolo 6 Obbligazioni specifiche del fornitore, Articolo 7 Modalità e termini di esecuzione del servizio, Articolo 8 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 9 Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, Articolo 10 Corrispettivi, Articolo 11 Fatturazione e pagamenti, Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 13 Trasparenza, Articolo 14 Penali, Articolo 15 Cauzione definitiva, Articolo 16 Riservatezza, Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento Articolo 17 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 18 Risoluzione e Clausola risolutiva espressa, Articolo 19 Recesso, Articolo 20 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 21 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 24 Cessione di credito e di contratto, Articolo 25 Subappalto, Articolo 26 Aggiornamento Tecnologico, Articolo 27 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 28 Documentazione allegata, Articolo 29 Foro competente.

Per il Fornitore il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK S.r.l. (Giacinto Guercilena) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti) (F.to in modalità digitale)